

COMUNE DI ANCONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANCONA E ETS PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2026, 2027 E 2028

Ancona li

Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge

TRA

Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Largo XXIV Maggio n.1, codice fiscale e partita IVA 00351040423, rappresentato dal Dott. Giorgio Foglia, nato a..... il....., domiciliato per l'ufficio in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, nella sua qualifica di Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Educative e Scolastiche e Coordinamento ATS 11, in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lett.c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale, dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, in seguito denominato "Comune";

E

ETS , con sede , Registro Imprese di _____ e codice fiscale partita I.V.A. n. _____ rappresentata da _____, nato in _____, residente _____, in qualità di Presidente , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione ancorché ad essa non materialmente allegata.

In seguito denominato _____

Si conviene e si stipula quanto segue

RICHIAMATE:

- la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

- il D.Lgs n. 117/2017 che amplia in modo significativo – in adempimento al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale – la modalità di utilizzo della coprogettazione, dalle circostanze specifiche di interventi sperimentali e innovativi (evocati dalla legge 328/2000 e dal DPCM 30 marzo 2001) a tutti i settori di interesse generale individuati dal CTS e che riportino una logica diversa da quella prestazionale;

- il D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021, "Linee guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore";

- l'art. 6 del D.Lgs. 36/2023 che dispone che "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore [...] sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio

- il principio di "sussidiarietà orizzontale" - art. 118, IV comma della Costituzione, il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., nonché le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017" emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;

- l'art. 6 del D.Lgs. 36/2023 che dispone che “in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore [...] sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato”;

RICHIAMATE inoltre:

- la Deliberazione di Giunta n. 286 del 2 aprile 2026 con la quale si è stabilito di procedere alla individuazione di un soggetto del terzo settore per la co-progettazione e gestione del servizio Centri Estivi triennio 2026/2028, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto delle Linee guida di cui al D.M. 72/2021;

- la Determina Dirigenziale n..... del con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione di un soggetto interessato alla coprogettazione del servizio Centri Estivi nel triennio 2026-2028

- la Determina Dirigenziale n..... del con la quale è stato individuato l'ETS con cui co-progettare il servizio Centri Estivi nel triennio 2026-2028

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo che viene stipulato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale _____ n. _____ del _____

La presente convenzione disciplina il rapporto intercorrente tra il Comune come sopra rappresentato e l'ETS come sopra rappresentata, relativamente allo svolgimento del progetto “CENTRI ESTIVI ANNI 2026. 2027 E 2028” che l'ETS accetta per sé ed i suoi aventi causa senza riserva alcuna e si impegna ad organizzare e gestire nelle modalità concordate.

L'ETS si impegna ad organizzare e gestire il servizio secondo le modalità dettagliate nel progetto definitivo elaborato all'interno del tavolo di co-progettazione ed approvato dall'Amministrazione procedente, fermo restando quanto previsto nell'Avviso pubblico e relativi Allegati che si intendono qui integralmente richiamati.

Il rapporto convenzionale instaurato tra Comune di Ancona e soggetto (o soggetti se raggruppati) del Terzo Settore non ha una configurazione in alcun modo sinallagmatica, bensì si caratterizza come una collaborazione per attività di interesse generale ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata triennale coprendo i centri estivi realizzati nelle estati (mese di luglio) del 2026, 2027 e 2028. La convenzione è rinnovabile per altri 3 anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale previa valutazione positiva dell'esperienza del primo triennio, verifica della permanenza dell'interesse pubblico e disponibilità delle risorse.

ART. 3 – DESTINATARI

I destinatari del servizio sono i bambini/e dai 3 ai 14 anni che nell'a.s. 2025/2026 hanno frequentato la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado e che compiano 14 anni nel corso dell'anno solare 2026.

ART. 4 - FINALITÀ' – OBIETTIVI

I Centri Estivi sono organizzati da molti anni dal Comune di Ancona e attraverso la presente procedura si intende confermare la volontà di qualificare ulteriormente il servizio grazie alla collaborazione e contributo dei soggetti del territorio.

Le finalità e gli obiettivi del servizio sono quelli di offrire ai bambini e ragazzi una vacanza in città che, attraverso attività animative stimolanti, valorizzi il tempo libero, proponendo esperienze divertenti e originali di crescita personale.

Il Centro estivo è un servizio ricreativo/educativo rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, attivato nel periodo estivo con l'intento di offrire loro attività di tempo libero organizzato in esperienze di vita comunitaria, in gruppi d'interesse, con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio e di fornire un aiuto a quelle famiglie che durante il periodo estivo hanno necessità di affidare in sicurezza i propri figli a servizi qualificati.

Pertanto i Centri Estivi assumono nei contenuti e nell'organizzazione una specificità e una dinamica che li diversifica dalla vita più propriamente scolastica, valorizzando in particolare i momenti di gioco ricreativo, esplorativo e di animazione.

ART. 5 - CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO

L'ETS si impegna a realizzare il servizio secondo le linee generali definite dalla Carta dei servizi comunale dei Centri Estivi (approvata con Delibera di Giunta n. 326 del 8 aprile 2025) e secondo quanto definito nella fase di co-progettazione e di progettazione esecutiva annuale, con particolare riferimento agli obiettivi specifici, al quadro delle sedi da utilizzare e le relative capienze, alle varie attività ed oneri in capo all'ETS per come descritte nell'Avviso Pubblico, al personale da utilizzare.

Per la realizzazione delle attività previste il Comune di Ancona mette a disposizione, in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile, le sedi scolastiche per come determinate in sede di co-progettazione.

L'ETS provvede direttamente alla realizzazione del progetto esecutivo annuale derivante dalla fase di co-progettazione con il Comune di Ancona ed allegato alla presente convenzione.

In caso di raggruppamento, il soggetto Capofila rappresenta tutti i soggetti componenti, assume la responsabilità amministrativa, cura la realizzazione del progetto, è il referente unico per il Comune di Ancona anche per la rendicontazione finale.

ART. 6 – OPERATORI

L'ETS dovrà impiegare personale professionale, volontario o con altra forma di rapporto consentito dalla propria struttura organizzativa e statuto, in possesso delle necessarie qualifiche professionali o titoli curricolari, dando in ogni caso la preferenza ad operatori in possesso di specifica esperienza e formazione nel campo dell'animazione.

Gli operatori comunque utilizzati, dovranno:

- effettuare le attività di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio;
- tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti;
- mantenere l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio ed i singoli utenti, delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso.

L'ETS risponde direttamente dei danni arrecati dalla mancata osservanza, da parte degli operatori utilizzati, degli obblighi di cui sopra.

ART. 7 – COMPITI DEL COMUNE DI ANCONA

Il Comune di Ancona:

- concede (in comodato d'uso gratuito regolato dall'art. 1803 e seguenti del codice civile), per lo svolgimento del servizio di gestione dei Centri estivi, i necessari locali all'interno dei plessi scolastici e la fornitura di energia elettrica e acqua, e concede a titolo gratuito, per tutti i centri estivi, l'uso della spiaggia di Palombina in concessione al Comune e le strutture comunali annesse (capanni e ombreggi).
- fornisce e distribuisce i pasti
- Il Comune di Ancona fornisce assistenza all'autonomia e alla comunicazione ai bambini/e con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 (art. 3 c. 3) e con diagnosi funzionale o sulla base di una valutazione di opportunità da parte dell'ufficio. Il rapporto numerico animatore/utente con disabilità certificata è di norma 1/1 (uno a uno).
- eroga un contributo economico a copertura dello sbilancio tra le spese sostenute e le somme incassate dall'ETS, fino a un massimo di euro 100.000 annue e sulla base della dettagliata documentazione di rendiconto

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale coinvolto dall'ETS, per qualsiasi causa nell'esecuzione delle attività; inoltre, solleva il Comune dai danni subiti e provocati agli/dagli utenti per colpa "in vigilando" del personale che presta servizio a qualsiasi titolo per l'ETS. Ugualmente il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o disservizi nei confronti dell'utenza, alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento delle attività per fatto dell'organizzazione medesima. Si da atto che l'ETS ha esibito copia della polizza RCT che verrà conservata agli atti dal Servizio Politiche Sociali, Educative e Scolastiche e Coordinamento ATS 11

ART. 9 – FINANZIAMENTO - MODALITÀ

L'ETS incamererà direttamente le tariffe a carico delle famiglie applicando il sistema tariffario comunale approvato con Delibera di Giunta n. 1031 del 2 dicembre 2025 e per come stabilite dalla Giunta Comunale nei successivi anni.

La copertura dei costi complessivi sostenuti per ogni anno di attività per la realizzazione del servizio da parte dell'Ente del terzo settore individuato dalla presente procedura sarà garantita dall'incameramento delle tariffe applicate alle famiglie per come dettagliate nella precedente tabelle.

Dovendo garantire la progressività tariffaria sulla base dei redditi, l'Amministrazione Comunale potrà ristorare il soggetto individuato di una somma (fino a un massimo di euro 100.000 annue) a copertura della differenza tra la somma unitaria che il soggetto individuato ha dichiarato dover incassare a copertura dei costi sostenuti e le effettive entrate derivanti da tariffe.

L'Ente individuato dovrà presentare, al termine di ogni anno di servizio, cioè al termine dei centri estivi di ogni annualità, un rendiconto dettagliato delle spese sostenute e degli introiti tariffari

incamerati: sulla base del rendiconto presentato il Comune di Ancona procederà al ristoro fino a un massimo di € 100.000 erogato come contributo.

In altre parole, se si rilevasse una differenza in negativo tra il totale effettivamente incassato dal soggetto ETS e il totale che avrebbe dovuto incassare in base alla somma unitaria indicata (secondo il seguente semplice calcolo: numero bambini frequentanti moltiplicato la somma indicata), tale differenza sarà ristorata quale rimborso spesa da parte del Comune di Ancona.

Si specifica che il contributo comunale non costituisce corrispettivo di una prestazione, ma sostegno economico a copertura parziale delle attività di interesse generale svolte nell'ambito del progetto condiviso.

Il rischio gestionale resta in capo all'ETS, pur in presenza di un contributo pubblico.

Il contributo non determina alcun diritto automatico alla copertura integrale dei costi sostenuti.

ART 10 – RENDICONTAZIONE

Il contributo massimo di €100.000 annue (o eventuale contributo aggiuntivo in base alle iscrizioni e tariffe applicate alle famiglie) è subordinato a rendicontazione e valutazione positiva delle attività svolte.

L'ETS, si impegna ad inviare al Comune di Ancona, tutta la documentazione contabile che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- coerenti con le tempistiche delle attività previste
- coerenti con le spese preventivate

Dovrà inoltre essere compilato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con indicazione delle singole voci di spesa correlato dalla documentazione attestante le spese medesime.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro il mese di novembre di ogni anno di attività.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ' FLUSSI FINANZIARI

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibile con la natura non sinallagmatica del rapporto instaurato tra Comune di Ancona e ETS.

Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 12 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al piano finanziario, così come previsto dal progetto approvato, dovrà essere preventivamente concordata con questa Amministrazione.

ART. 13 - TEMPISTICHE

L'ETS si impegna nella gestione e nella realizzazione delle attività nei tempi e nei modi previsti nel progetto.

Il mancato rispetto dei termini comporterà il non riconoscimento dei costi.

ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE

In caso di comprovata inadempienza parziale o totale riferita a tutte le attività previste dalla co-progettazione, anche con riferimento al mancato e/o ritardato pagamento da parte dell'ETS, di creditori per beni e servizi da questi ultimi erogati nell'ambito del progetto, il Comune di Ancona, si riserva la possibilità di recedere unilateralmente, senza aggravio e/o pretesa dell'Ente attuatore, dal

presente accordo, salvo il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento del recesso, purché se comprovate e connesse al progetto stesso.

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile senza obbligo di previa costituzione in mora, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, per quanto compatibili con la natura non sinallagmatica del rapporto convenzionale

ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni L'ETS con la sottoscrizione del presente accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della ditta medesima.

ART. 16 – CODICE COMPORTAMENTO

L'ETS prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART. 17 - PRIVACY

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 18 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 2 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'ETS per conto del Comune così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'ETS che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del

trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a

garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto

a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 6 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del

trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni,

documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione della presente convenzione.

ART 19 – Controversie

In merito ad eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e validità del presente accordo, sarà competente il Foro di Ancona.

La legge applicabile al presente contratto è la legge dello Stato italiano.

ART. 20 – Spese

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, _____ (firmato digitalmente)

Ancona, _____ (firmato digitalmente)